



DPR 37/98 del 12 gennaio 1998 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi

Art. 5 - OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Gli enti e i privati, responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature antincendio e di effettuare verifiche di controlli ed interventi di manutenzione secondo cadenze temporali.....
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando dei Vigili del Fuoco

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che hanno l'obbligo del rispetto del DPR 37/98 e del DM 10 marzo 1998 concernente la manutenzione obbligatoria su porte automatiche, tagliafuoco e di sicurezza

- LOCALI DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO IN GENERE CON CAPIENZA SUPERIORE A 100 POSTI
- ALBERGHI, PENSIONI, MOTELS, DORMITORI E SIMILI CON OLTRE 25 POSTI LETTO
- SCUOLE DI OGNI ORDINE, GRADO E TIPO, COLLEGI, ACCADEMIE E SIMILI PER OLTRE 100 PERSONE PRESENTI
- OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI CON OLTRE 25 POSTI LETTO
- NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI CON SUPERFICIE SUPERIORE A 400 MQ
- DEPOSITI DI MERCI E MATERIALI VARI CON SUPERFICIE LORDA SUPERIORE A 1.000 MQ
- AZIENDE ED UFFICI
- EDIFICI DI PREGIO ARTISTICO E STORICO
- AUTORIMESSE PRIVATE CON PIÙ DI 9 AUTOVEICOLI, AUTORIMESSE PUBBLICHE
- TEATRI DI POSA PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE

37/98